

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
TARANTO

ACQUEDOTTI RURALI
DELLA MURGIA TARANTINA

Regolamento di distribuzione
dell'acqua potabile

Approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 9 del 2-12-95

04/01/2000 10:00:00

CAPITOLO I

GENERALITA'

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, provvede, con gestione diretta, entro i limiti della rete degli acquedotti rurali a servizio della fascia collinare non irrigabile, e in relazione alle disponibilità idriche attuali e future, alla distribuzione dell'acqua potabile per usi domestici, zootecnici, pubblici e altri usi, nelle zone esterne ai centri abitati e non servite dalle reti dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Il Consorzio cura direttamente e/o tramite ditte cottimiste convenzionate, l'esercizio e la manutenzione delle proprie opere, nonché l'esecuzione degli allacciamenti.

Art. 2

Le norme amministrative e tecniche che regolano la concessione dell'acqua agli utenti dell'acquedotto consorziale sono quelle contenute nel presente Regolamento.

Gli immobili agricoli ed extragricoli inseriti nel perimetro dell'acquedotto consorziale sono riportati in apposito « Schedario delle utenze » disposto in ordine alfabetico, periodicamente aggiornato d'Ufficio a seguito di esibizione di documentazione che comprovi l'avvenuta variazione o con i dati desunti dal catasto erariale.

Art. 3

Il presente Regolamento fa parte integrante del contratto di fornitura dell'acqua potabile e la sua conoscenza è obbligatoria per l'utente.

CAPITOLO II

USO DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

Art. 4

Le utenze di acqua potabile che il Consorzio accorda si suddividono in relazione ai seguenti principali usi:

- a) domestico
- b) zootecnico
- c) diversi.

In nessun caso saranno accordate concessioni per uso irriguo. L'uso dell'acqua sarà fissato alla firma del contratto: potrà essere modificato previo accertamento, su richiesta dell'utente o su iniziativa del Consorzio.

Le utenze domestiche sono quelle che vengono accordate per le comuni case di abitazioni rurali o suburbane, ove l'acqua è destinata ad uso potabile ed igienico.

Le utenze zootecniche sono quelle che vengono accordate alle aziende agricole che praticano l'allevamento del bestiame. Nel caso in cui vi siano utenze miste, cioè domestiche e zootecniche sarà indicata nella domanda, quella che comporta consumi maggiori specificando in ogni caso il numero di persone e il numero di capi di bestiame da servire.

Le utenze per uso diverso sono quelle che vengono accordate ad esercizi pubblici, negozi, alberghi, centri agro-turistici, industrie, ecc., sempre per i consumi di acqua destinata agli usi potabili ed igienici.

CAPITOLO III

DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 5

La concessione di acqua è accordata alle persone od enti che ne facciano domanda, sia in qualità di proprietari, sia in qualità di conduttori degli immobili cui la somministrazione è destinata, con il consenso legale del proprietario.

Nel caso di immobili in condominio la concessione viene fatta al condomino delegato dagli altri, con l'obbligo della solidarietà, ovvero solidalmente a tutti i condomini.

La domanda di concessione di acqua, compilata su moduli rilasciati dal Consorzio, deve essere stilata e firmata dall'interessato, il quale, sottoscrivendola, accetta anche tutte le disposizioni del presente Regolamento.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, usufruttario, enfiteuta, affittuario, ecc. dell'immobile per il quale è richiesta la concessione; per i conduttori è d'obbligo unire in calce alla domanda il nulla osta del proprietario;
- c) l'ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- d) l'uso per cui l'acqua viene richiesta.

Il proprietario dovrà inoltre dichiarare nella domanda che l'immobile per il quale viene richiesto l'allacciamento idrico è stato realizzato in conformità alle norme edilizie in vigore, e impegnarsi, a richiesta del Consorzio, a produrre il certificato di abitabilità, di agibilità e/o la licenza edilizia o la concessione edilizia e/o il certificato catastale.

A richiesta del Consorzio la domanda dovrà essere accompagnata da un documento idoneo a comprovare la proprietà dell'immobile.

Art. 6

Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio della tubazione e di altre apparecchiature sulla proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire anche il nulla osta per la servitù dell'acquedotto, esonerando il Consorzio da qualsiasi incombenza riguardante la richiesta di servitù e i relativi oneri.

Tale servitù si intende implicitamente accordata quando l'utente è anche proprietario dell'immobile attraversato.

Sottoscrivendo il contratto di fornitura l'utente riconosce che tutto quanto costituisce impianto di acquedotto a monte del suo punto di consegna (contatore) è di proprietà del Consorzio, il quale può disporre in qualsiasi momento anche per forniture a terzi.

CAPITOLO IV

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Art. 7

Il contratto di somministrazione dell'acqua si perfeziona normalmente con la sottoscrizione, da parte di entrambi i contraenti, dell'apposito testo originale e di esso sarà data copia all'utente.

Art. 8

L'utente, all'atto dell'accettazione della domanda, deve versare, in via anticipata al Consorzio, la somma che verrà stabilita a titolo di diritto, anticipo sui consumi nonché tutte le spese di allacciamento; la domanda resterà priva di effetto se il richiedente non effettua il versamento entro tre mesi dall'accoglimento della stessa.

Qualsiasi altra spesa, per la eventuale registrazione del contratto, nonché per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e comunali, comunque attinenti alla fornitura dell'acqua, si intende a totale carico dell'utente.

Art. 9

Il Consorzio provvede all'esecuzione dei lavori di allaccia-

mento secondo un ordine fissato o suo esclusivo giudizio. Nessun indennizzo potranno pretendere i concessionari in caso di ritardi nella esecuzione degli allacciamenti.

CAPITOLO V

PRESA E SPESE DI ALLACCIAMENTO

Art. 10

Si intende per « presa », tutte le opere di derivazione dalla condotta consorziale e relativi accessori sino all'apparecchio di misurazione, pozzetto compreso.

Nel caso di prese al servizio di più utenti tali spese saranno ripartite in rapporto alle portate assegnate a ciascun utente.

La spesa per la costruzione dell'allacciamento viene stabilita in base ai prezzi di Capitolato in vigore presso il Consorzio al momento della stipula del contratto.

CAPITOLO VI

MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE

Art. 11

La presa sarà realizzata dal Consorzio sulla fascia di esproprio della condotta a spese dell'utente.

Il collegamento fra la presa e l'immobile sarà realizzato direttamente a spese dell'utente, secondo le prescrizioni tecniche che saranno impartite dal Consorzio.

L'utente provvederà anche ad acquisire le eventuali necessarie servitù di acquedotto sulle proprietà di terzi, esistenti fra la presa e l'immobile da servire.

Anche a spese dell'utente sarà posto immediatamente a valle del pozzetto contatore un rubinetto di intercettazione manovrabile dall'utente in modo da interrompere l'erogazione in caso di guasti o di lavori alle condutture a valle del contatore.

Spetta comunque al Consorzio di determinare il punto di presa dell'impianto, il diametro della derivazione le caratteristiche e l'ubicazione del contatore.

La manutenzione ordinaria della presa di allacciamento, contatore compreso, sarà curata dal Consorzio.

Spetta all'utente la sorveglianza della presa e la segnalazione di danni o guasti comunque derivanti fino al contatore

compreso, che saranno tempestivamente riparati dal Consorzio.

In caso di comprovata responsabilità da parte dell'utente, le spese verranno addebitate all'utente stesso.

Per qualsiasi evenienza (consumi per perdite a valle del contatore o guasti) l'utente non ha diritto ad abbuoni, sconti, deroghe.

Art. 12

Spetta al Consorzio decidere se da una unica derivazione della condotta principale si possono effettuare una sola o più prese.

Non sono ammesse utenze multiple su un unico contatore; nel caso che una stessa presa serva più utenti, alla sua estremità dovranno essere collocati altrettanti contatori (in pozzetti o nicchie) a cura e spese degli utenti interessati da cui si dipartiranno le condotte di ciascun utente.

Non sono, quindi ammessi contatori in serie né il computo dei relativi consumi per differenza.

Per i contatori condominiali, la misurazione dell'acqua dovrà effettuarsi con un unico contatore.

Art. 13

Le prese ed i contatori, dimensionati sulla base delle specificazioni contenute nella domanda, avranno il diametro che sarà fissato ad esclusivo giudizio del Consorzio, che si riserva di installare dei limitatori di portata (lenti idrometriche).

Nel caso che i consumi eccedessero il previsto e che la presa o il contatore non risultassero sufficienti, l'Amministra-

zione provvederà alla loro sostituzione a spese dell'utente e conseguentemente modificherà le condizioni di utenza.

Art. 14

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando siano ultimate, collaudate e pronte a funzionare tutte le opere della presa e siano posti in opera contatori e sigilli. Da quel momento decorrono i termini contrattuali, i canoni ed i noli anche se l'utente non ha ancora disposto il proprio impianto di distribuzione interno.

CAPITOLO VII

INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 15

Le concessioni hanno, di norma, la durata annuale, salvo i casi di usi temporanei dell'acqua per i quali sono stabiliti prezzi o condizioni particolari di fornitura.

Le concessioni avranno inizio il giorno di attivazione dell'impianto e scadranno il 31 dicembre successivo.

La disdetta della concessione dovrà essere fatta tre mesi prima della scadenza.

Mancando la disdetta la concessione si intende rinnovata di anno in anno.

Art. 16

Le concessioni oltre che per la disdetta di cui al precedente articolo 15) si risolvono: per mancato pagamento dei canoni e delle note di addebito per spese a carico dell'utente; per revoca provocata da inosservanza degli obblighi regolamentari.

CAPITOLO VIII

TRAPASSO DELLE CONCESSIONI

Art. 17

In caso di trapasso di utenza è consentita la voltura; in tal caso tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare, devono darne immediatamente avviso al Consorzio compilando l'apposita domanda.

Con la voltura il subentrante deve accettare le condizioni di fornitura del contratto esistente e deve liquidare le pendenze del cessante oltre ad effettuare l'anticipo sui consumi ed il versamento dei diritti di voltura.

La cessazione non seguita da voltura comporta il ritiro del contatore ed il rinnovo della concessione per il nuovo utente.

L'utente che omette di dare avviso di cessazione, continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del contratto, degli impegni assunti col Consorzio.

CAPITOLO IX
CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 18

L'acqua viene somministrata esclusivamente a « contatore ». La somministrazione si effettua alle condizioni stabilite nella « Tabella Tariffe » predisposta dal Consorzio e soggetta ad aggiornamenti periodici deliberati dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 19

L'iscrizione a ruolo dei consumi misurati dai contatori sarà fatta di norma ogni anno. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di variare la periodicità della lettura dei contatori e della relativa iscrizione a ruolo dei consumi.

L'anticipo minimo sui consumi di cui all'art. 8 viene fissato nella « Tabella Tariffe » e assume la forma di deposito infruttifero.

Resta in facoltà del Consorzio di esigere che l'anticipo sui consumi corrisponda all'importo della bolletta massima emessa in precedenza o al minimo contrattuale impegnato.

Tale norma vale anche per i casi di voltura.

L'importo versato come anticipo sarà portato in detrazione su quanto dovuto alla cessazione dell'utenza.

Art. 20

All'utente è fatto obbligo del pagamento di un consumo minimo d'acqua, che sarà indicato dall'Amministrazione, anche quando non venga riscontrato alcun consumo.

Art. 21

L'utente è tenuto a corrispondere un canone, indicato in « Tabella Tariffe », per l'uso della presa e dell'apparecchio misuratore e per il servizio di misura.

Art. 22

Il Consorzio non prende alcun impegno quanto alla quantità ed alla pressione dell'acqua erogabile con la rete consorziale. Esso non assume responsabilità per qualunque causa che potesse limitare od interrompere il servizio.

Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere temporaneamente le erogazioni per lavori, riparazioni o per motivi di interesse pubblico, senza diritto per gli utenti di preavviso e di refusione danni.

Nel caso in cui dovessero verificarsi sostanziali carenze di acqua per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, dovrà essere prioritariamente assicurata, sempreché sia tecnicamente possibile, la fornitura di acqua, pur nei limiti ridotti, alle utenze per uso di alimentazione umana, in presenza di stabile residenza rurale, quindi alle utenze zootecniche, quindi alle utenze diverse.

Art. 23

Il Consorzio avrà sempre facoltà, anche senza preavviso,

di revisionare, tarare, sostituire o modificare il contatore previa lettura in contraddittorio ai fini della esattezza delle misurazioni.

L'utente a sua volta potrà sempre chiedere la verifica del contatore; le spese relative resteranno a suo carico qualora gli errori, a portata e pressione normali, siano contenuti nella tolleranza del 5%.

Non saranno accordati conguagli su consumi erroneamente registrati in periodi precedenti a quello della prima bolletta contestata.

Art. 24

Per gli impianti interni il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere norme sia dal lato igienico che dal lato tecnico; comunque l'utente è l'unico responsabile della osservanza delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie sull'uso dell'acqua potabile.

CAPITOLO X
LETTURA DEI CONTATORI

Art. 25

Il personale del Consorzio, addetto alla lettura dei contatori e al controllo delle utenze, sarà provvisto di apposita tessera di riconoscimento.

Il Consorzio ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento la lettura dei contatori e il controllo della rete a valle del contatore per accertare che vengano rispettate le prescrizioni di fornitura.

Art. 26

Qualora il contatore si blocchi, manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, all'utente sarà fatto addebito del consumo riscontrato nello stesso periodo dell'anno precedente o, in mancanza di questo dato, del consumo dell'ultimo periodo di regolare funzionamento.

CAPITOLO XI

PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Art. 27

Il pagamento delle cartelle esattoriali, sarà effettuato a cura dell'utente presso gli uffici competenti per il servizio di riscossione tributi.

L'utente riceverà le cartelle esattoriali a mezzo del servizio postale ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Consorzio di qualsiasi variazione del recapito.

Art. 28

La stessa modalità di pagamento si adotterà per lavori e forniture per ricambi, per riparazioni, per sopralluoghi, prove, ecc. che fossero state eseguite nell'interesse dell'utenza e per ogni altro titolo di credito nei confronti dell'utente.

Anche in questo caso il mancato pagamento dà facoltà al Consorzio di sospendere l'erogazione e di revocare l'utenza dopo 30 giorni di ritardo dalla data fissata per il pagamento.

CAPITOLO XII
OBBLIGHI DELL'UTENTE

Art. 29

L'utente con la firma del contratto di fornitura assume anche i seguenti obblighi:

- a) deve consentire, nell'ipotesi di disfunzione agli impianti, anche senza preavviso, al personale consortile preposto ai sensi del precedente art. 25, oltre che la lettura dei contatori, la verifica degli impianti interni all'azienda e le ispezioni in genere che si ritenesse di effettuare ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite da acque dell'acquedotto consorziale;
- b) deve evitare qualunque manomissione di sigilli applicati dal Consorzio alle connessioni ed agli apparecchi di misura;
- c) deve destinare l'acqua fornita esclusivamente allo stabile e all'uso per il quale è stata concessa, con divieto di concedere ad altri l'acqua stessa a qualunque titolo;
- d) deve adattare i propri impianti interni alle dimensioni della presa restando comunque esclusa ogni responsabilità a carico del Consorzio per eventuali disservizi;
- e) deve rispettare e far rispettare da chi interviene per suo conto, gli impianti di proprietà del Consorzio ed evitarne qualunque manomissione;
- f) deve proteggere la presa, il contatore e relativi manu-

fatti contro qualunque danno ed in particolare contro il gelo; deve curarne la pulizia, la sorveglianza e la conservazione e deve segnalare tempestivamente eventuali danni, deve sostenere le spese di manutenzione o di rifacimento della presa stessa per la parte ricadente in proprietà privata;

- g) deve evitare anche per tempi brevissimi, le forti erogazioni istantanee capaci di compromettere il regime della condotta consorziale e l'apparecchio di misura;
- h) non può aspirare direttamente dalla rete consorziale con impianti di pompaggio;
- i) deve tassativamente evitare che comunque possa verificarsi ritorno d'acqua nella condotta di allacciamento attraverso tubazioni fisse o mobili in comunicazione con recipienti d'acqua (vasche, lavabi, autoclavi, ecc.);
- l) deve evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture d'acqua di qualunque altro tipo;
- m) deve rimuovere eventuali concimaie esistenti e non deve realizzarne nel raggio di mt. 500 dalla rete acquedottistica.

Tutti i danni e le spese derivanti dalla omissione o dalla inosservanza di quanto sopra descritto saranno addebitate all'utente.

La manomissione dei sigilli sui contatori e sulle connessioni comporterà l'addebito sulla successiva bolletta del massimo consumo verificatosi in precedenza per un periodo di normale fatturazione maggiorato del 50%, salvo ogni altra ragione ed azione civile o penale.

Art. 30

Sulle aree di competenza consortile, è espressamente vietato:

- a) eseguire lavori che danneggino le opere consortili;
- b) porre a dimora alberi o piantagioni;
- c) manovrare o manomettere apparecchiature o meccanismi atti al deflusso ed alla regolazione delle acque;
- d) lasciar pascolare animali di qualsiasi specie;
- e) gettare rifiuti o sversare acque.

Oltre all'addebito per l'infrazione regolamentare, verranno poste a carico del proprietario responsabile le spese necessarie per la demolizione delle opere realizzate abusivamente e la rimozione delle piantagioni irregolarmente eseguite.

CAPITOLO XIII

INFRAZIONI

Art. 31

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, verranno penalizzate con le ammende di seguito riportate:

- a) L. 1.000.000 (un milione), nel caso che l'utente o chi per esso venga trovato a prelevare acqua in condizioni diverse da quelle prescritte o ad utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli potabili;
- b) L. 500.000 (cinquecentomila) nel caso che l'utente o chi per esso effettui opere che possano alterare o menomare la resistenza, l'efficienza e la rispondenza all'uso delle condotte e dei manufatti dell'impianto acquedottistico consortile;
- c) fuori dei casi sopra precisati, il consorzio che venga sorpreso a prelevare acqua senza aver perfezionato il proprio allaccio alla rete acquedottistica, verrà penalizzato con un'ammenda nella misura di L. 1.000.000 (un milione).

Art. 32

Il Consorzio ricevuto il verbale dell'infrazione dal personale di Zona, verificata l'applicabilità dell'ammenda, contesterà

con raccomandata a.r. l'infrazione commessa.

Il Contravventore dovrà versare la somma indicatagli, a mezzo vaglia postale intestato alla Tesoreria consortile, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione.

Superato inutilmente il termine fissato, l'importo della contravvenzione verrà iscritto nei ruoli esecutivi di contribuenza, maggiorato delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

Art. 33

I danni arrecati all'impianto ed alle opere consortili, di cui al precedente art. 30, saranno addebitati all'utente responsabile in base al consuntivo analitico degli oneri relativi, a mezzo raccomandata a.r., chiedendo il ristoro delle spese documentate, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Trascorso inutilmente il termine fissato, anche gli importi dovuti per risarcimento dei danni provocati, verranno inseriti nei ruoli di contribuenza, maggiorati delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

CAPITOLO XIV

DOMICILIO DELL'UTENTE

Art. 34

L'utente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali, nel luogo dove viene fornita l'acqua.

CAPITOLO XV
RECLAMI E CONTROVERSIE

Art. 35

Per qualsiasi reclamo o comunicazione, l'utente deve rivolgersi direttamente, per iscritto al Consorzio il quale non riconoscerà validi reclami e comunicazione fatte in qualsiasi altro modo o sede.

La risoluzione delle controversie fra le parti sarà devoluta, a seconda della competenza, all'Autorità giudiziaria di Taranto.

INDICE

GENERALITA' Artt. 1-2-3	Cap. I —	pag. 3
USO DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE Art. 4	Cap. II —	» 5
DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE Artt. 5-6	Cap. III —	» 6
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Artt. 7-8-9	Cap. IV —	» 8
PRESA E SPESE DI ALLACCIAMENTO Art. 10	Cap. V —	» 10
MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE Artt. 11-12-13-14	Cap. VI —	» 11
INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI Artt. 15-16	Cap. VII —	» 14
TRAPASSO DELLE CONCESSIONI Art. 17	Cap. VIII —	» 15
CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE Artt. 18-19-20-21-22-23-24	Cap. IX —	» 16
LETTURA DEI CONTATORI Artt. 25-26	Cap. X —	» 19
PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI Artt. 27-28	Cap. XI —	» 20
OBBLIGHI DELL'UTENTE Artt. 29-30	Cap. XII —	» 21
INFRAZIONI Artt. 31-32-33	Cap. XIII —	» 24
DOMICILIO DELL'UTENTE Art. 34	Cap. XIV —	» 26
RECLAMI E CONTROVERSIE Art. 35	Cap. XV —	» 27